

N. 4337 /2021 V.G.



TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE

N. 4337 /2021 V.G.

Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati

dott.ssa Daniela Ronzani	Presidente
dott.ssa Giulia Civiero	Giudice
dott. Alessandro Bagnoli	Giudice rel.

all'esito della camera di consiglio del 14.12.2021,

nel procedimento promosso con ricorso da Sigg. **[REDACTED]**,
nata in Brasile il **[REDACTED]**, C.F. **[REDACTED]**,
[REDACTED] nato in Brasile il **[REDACTED]** C.F. **[REDACTED]** e **[REDACTED]**,
[REDACTED], nato in Brasile il **[REDACTED]**, C.F. **[REDACTED]**, con l'avv.

Valeria Saitta

RICORRENTI

contro

COMUNE DI GORGO AL MONTICANO, nella persona del Sindaco pro tempore con l'avv.
Claudia Murador

RESISTENTE

con l'intervento del **P.M.**

In data 9.7.2021 gli istanti hanno proposto ricorso al fine di ottenere dall'Ufficiale di Stato civile del Comune di Gorgo al Monticano la trascrizione nei registri dello stato civile del proprio atto di nascita, sul presupposto di essere figli di cittadino italiano, GIACOMINI RIBEIRO Antonio nato in Brasile il 31/10/49 e riconosciuto cittadino italiano con provvedimento del Consolato di Belo Horizonte in data 06/11/2013.

I ricorrenti in particolare hanno impugnato il provvedimento amministrativo di rigetto del 2/7/2021 adottato dal predetto Ufficiale di Stato Civile che ha negato la richiesta di trascrizione, allegando sia

la propria incompetenza, sia motivi riguardanti la residenza e l'assenza di cittadinanza italiana in capo ai tre soggetti richiedenti.

Per i richiedenti tale provvedimento sarebbe illegittimo in quanto il Comune è competente a ricevere e trascrivere allo stato civile gli atti formati all'estero, in quanto comune di trascrizione dei genitori (art. 17 D.P.R. 396/2000).

Inoltre la circolare K28 del 1991, cui implicitamente fa riferimento l'Ufficiale di Stato Civile, riguarderebbe i procedimenti di riconoscimento della cittadinanza italiana *iure sanguinis*, per “*i discendenti di seconda, terza quarta generazione ed oltre*”; mentre nel caso di specie i ricorrenti sono figli di prima generazione e diretti discendenti di cittadino italiano, per cui dovrebbe semmai applicarsi l'art. 1 della L. 91/1992, che prevede l'automatica trasmissione della cittadinanza al figlio di padre e/o madre italiana, senza alcuna necessità di previo riconoscimento.

In data 15.11.2021 si è costituita in giudizio l'Amministrazione comunale, contestando le pretese dei ricorrenti e rilevando l'inammissibilità della domanda per difetto di legittimazione passiva del Comune in favore del Ministero dell'Interno nonché per carenza di procura alle liti.

Ha inoltre dedotto che la domanda dei ricorrenti non potrebbe essere accolta in quanto

- non sono figli minori di cittadino italiano, né lo erano al momento del riconoscimento della cittadinanza italiana in capo al genitore;
- non hanno avviato alcun procedimento di accertamento della cittadinanza italiana;
- non sono cittadini italiani accertati e non possono quindi ottenere la trascrizione di atti di stato civile formati all'estero;
- l'autocertificazione da loro prodotta non ha alcun fondamento né utilità.

All'udienza del 23.11.2021 i procuratori delle parti si sono riportati ai rispettivi atti, mentre il giudice si è riservato di riferire al collegio.

§§§

In via preliminare occorre rilevare che non sussiste difetto di procura in assenza di una querela di falso vittoriosamente esperita posto che l'autografia attestata dal difensore con la firma dell'atto recante la procura a margine od in calce può essere contestata soltanto mediante la proposizione di querela di falso, in quanto concerne una attestazione resa dal difensore nell'espletamento della funzione sostanzialmente pubblicistica demandatagli dall'art. 83 co 3 c.p.c.

Nel merito il ricorso può essere deciso sulla base dell'esame della ragione più liquida e deve essere rigettato.

Le norme che vengono in considerazione, ai fini della soluzione della questione oggetto di causa, sono le seguenti:



- l'art. 12 comma 11 D.P.R. 396/2000 in base al quale: *“la trascrizione può essere domandata da chiunque vi ha interesse, con istanza verbale o con atto redatto per iscritto e trasmesso anche a mezzo posta, o dalla pubblica autorità”*;
- l'art 15, 1 comma, DPR 396/2000 che dispone che *“Le dichiarazioni di nascita e di morte relative a cittadini italiani nati o deceduti all'estero sono rese all'autorità consolare”*;
- l'art. 16, 1 comma, DPR 396/2000 che prevede che *“Il matrimonio e l'unione civile all'estero, quando gli sposi o le parti dell'unione civile sono entrambi cittadini italiani o uno di essi è cittadino italiano e l'altro è cittadino straniero, possono essere celebrati o costituiti innanzi all'autorità diplomatica o consolare competente, oppure innanzi all'autorità locale secondo le leggi del luogo”*;
- l'art. 17, 1 comma, DPR 396/2000 che stabilisce che: *“L'autorità diplomatica o consolare trasmette ai fini della trascrizione copia degli atti e dei provvedimenti relativi al cittadino italiano formati all'estero all'ufficiale dello stato civile del comune in cui l'interessato ha o dichiara che intende stabilire la propria residenza, o a quello del comune di iscrizione all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o, in mancanza, a quello del comune di iscrizione o trascrizione dell'atto di nascita, ovvero, se egli è nato e residente all'estero, a quello del comune di nascita o di residenza della madre o del padre di lui, ovvero dell'avo materno o paterno...”*.

Ebbene dall'esame della normativa sopra citata, emerge che non è prevista da alcuna disposizione la possibilità di trascrivere gli atti di stato civile di soggetti che, pur verosimilmente possedendo i requisiti per il riconoscimento della cittadinanza italiana *iure sanguinis*, non abbiano tuttavia mai richiesto tale riconoscimento.

Gli artt. 15 e 16 del d.p.r. 369/2000, in particolare, stabiliscono che le Autorità consolari all'estero trasmettano per la trascrizione in Italia i soli atti di stato civile formati all'estero per soggetti già riconosciuti come cittadini italiani.

Detti articoli parlano, infatti, di atti e provvedimenti relativi a cittadini italiani formati all'estero.

Nel caso di specie i ricorrenti, alla data di accertamento della cittadinanza del loro padre (06/11/2013), erano tutti maggiorenni: il riconoscimento della cittadinanza italiana *iure sanguinis* non opera in questo caso automaticamente, ma va richiesto e consegue al verificarsi di tutte le condizioni che consentono la trasmissione della cittadinanza, all'assenza di rinunce o di ragioni che ne possono aver comportato la perdita.



I ricorrenti, dunque, avrebbero dovuto prima attivare un procedimento amministrativo presso il Consolato diretto a verificare il possesso della cittadinanza italiana e, soltanto in un secondo momento, avrebbero potuto chiedere la trascrizione dei propri atti di nascita in Italia.

Che debba essere l'Autorità consolare del luogo di residenza ad accertare lo stato di cittadinanza dei richiedenti è del tutto logico in quanto si tratta dell'autorità più vicina agli stessi, che si trova nella condizione di poter svolgere le indagini necessarie per tale verifica.

Nel caso di specie i certificati di nascita dei ricorrenti sono stati formati all'estero, ma non sono atti di nascita di cittadini italiani (bensì al momento solo di cittadini brasiliani).

Non vi è allo stato, dunque, nessun documento che confermi la loro cittadinanza italiana e che permetta all'Ufficiale di Stato civile di procedere alla trascrizione dei certificati di nascita.

Gli istanti invocano la diretta applicazione dell'art. 12 DPR 396/2000 il quale consente a chiunque vi abbia interesse di richiedere direttamente la trascrizione degli atti di stato civile all'Ufficiale di Stato Civile competente.

Detta norma, tuttavia, presuppone che colui che ne fa richiesta sia cittadino italiano: sul punto si richiama il parere del Consiglio di Stato, in Adunanza Plenaria n. 3759/2013 del 20.02.2019 che specifica che l'art. 12, comma 11 Dpr 369/2000) *“riconosce pertanto al cittadino italiano interessato alla pubblicità dell'atto la facoltà di chiedere direttamente la trascrizione degli atti formati all'estero all'Ufficiale di Stato civile individuato ai sensi dell'art. 17, evitando così il passaggio attraverso l'Autorità diplomatica-consolare italiana”*.

Dalla lettura del parere, emerge chiaramente la posizione del Consiglio di Stato che presuppone come esistente, ai fini della trascrivibilità degli atti di stato civile formati all'estero, la circostanza dell'intervenuto accertamento della cittadinanza italiana.

Va inoltre osservato che la norma in questione (art. 12 del D.P.R. cit.) deve essere letta e considerata all'interno del sistema normativo complessivo che disciplina le iscrizioni e trascrizioni degli atti di stato civile e deve essere applicata in modo omogeneo con il resto della normativa in materia di cittadinanza e di stato civile.

L'art. 10, comma 1, del DPR 396/2000 prevede che *“In ciascun ufficio dello stato civile sono registrati e conservati in un unico archivio informatico tutti gli atti formati nel comune o comunque relativi a soggetti ivi residenti, riguardanti la cittadinanza, la nascita, i matrimoni, le unioni civili e la morte”*.

Il requisito della residenza è richiesto anche dall'art. 19 del D.P.R. 396/2000 con riferimento alla trascrivibilità degli atti di cittadini stranieri, laddove al comma 1 esso stabilisce che *“Su richiesta*



dei cittadini stranieri residenti in Italia possono essere trascritti, nel comune dove essi risiedono, gli atti dello stato civile che li riguardano formati all'estero”.

In definitiva quindi la domanda di trascrizione avanzata al Comune di Gorgo al Monticano dai ricorrenti non può essere accolta anche perché gli stessi non sono residenti in tale Comune, né in altro Comune italiano.

Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

p.q.m.

il Tribunale, in composizione collegiale,

- respinge il ricorso;
- condanna i ricorrenti alla rifusione, in favore del Comune, delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 1.000,00, oltre a spese generali, iva e cpa come per legge.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Treviso, 14.12.2021

Il Giudice est.

dott. Alessandro Bagnoli

La Presidente

Dott.ssa Daniela Ronzani

